

viscera, e così le Carni dal Perito, il quale, al caso conoscesse alcun Animale infetto da morbo, o insalubre per la qualità, dovrà sosperderne la vendita, e farne esposizione in iscritto a quest' Offizio per le opportune deliberazioni; ed al caso le riconosca sane dovrà il Perito bollarle nei quattro quarti col Bollo dell' Offizio.

III. Ritrovandosi Carni di Vacca, e Pecora in qualunque luoco senza il predetto Bollo, si dovrà dalli Ministri fare l' asporto, e denunziarlo a quest' Offizio, e così saranno asportate, qualora si trovassero anco bollate, nel Luogo detto delle Beccarie Grandi.

IV. Dovrà la Guardia tener nota di tutte le Vacche, e Pecore, che venissero ammazzate in detta Beccaria di S. Michele, e di giorno in giorno presentarla a quest' Offizio, e chiudere immancabilmente alle ore ventiquattro, o sia nel far della notte la Porta di detta Beccaria, ed al comparir del giorno aprirla con la chiave, che esiste affidata alla sua responsabilità, non potendo mai consegnarla ad altri senza nostro permesso.

V. Per qualunque mancanza, o trascurata attenzione alli doveri, ai quali sono richiamati li suddetti Perito, e Guardia, sarà il colpevole irremissibilmente sul momento dimesso dall' impiego, ed anche punito afflittivamente al caso di maliziosa contravvenzione, o interesse.